



Mr. [Signature]  
III

Protocollo n° 0014126

Carignano, 19 novembre 2013

All'Ill.mo Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte, On. Valerio Cattaneo

Oggetto: Osservazioni al "disegno di legge n.364 "Misure urgenti di semplificazione delle norme regionali sulle attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali in materia di cave e torbiere", presentato dalla Giunta regionale

In merito al "disegno di legge n.364" indicato in oggetto con la presente questa Amministrazione Comunale di Carignano intende formulare le seguenti "osservazioni":

- 1) si ritiene opportuno, e di conseguenza si propone, di inserire nell'articolo 18 (= sostituzione dell'art.6 della l.r. 14/2006 afferente alle "Tariffe del diritto di escavazione") l'obbligo di produrre, da parte degli esercenti di cave ed a favore degli Enti beneficiari di tale "diritto di escavazione", adeguata "garanzia" (quale "polizza fidejussoria") in analogia a quanto, ad esempio, il legislatore ha già previsto in merito sia al "contributo per il permesso di costruire" (vedasi art.16 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.) che all' "esecuzione di opere pubbliche" (vedasi art.113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. – c.d. Codice Delise);
- 2) all' 8° comma dell'articolo 21 . (Sanzioni) è riportato che: *"L'irrogazione delle sanzioni spetta all'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o concessione, che introita i relativi proventi"*.

Nel Comune di Carignano tutte le cave sono site in "aree protette a gestione regionale, nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia ai sensi della legge regionale 20 giugno 2009, n.19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)": di conseguenza, in base a quanto già stabilito dal vigente 1° comma dell'articolo 13 della legge regionale n.69 del 22/11/1978 e confermato dal 1° comma dell'articolo 4 del "disegno di legge n.364" in argomento, i provvedimenti amministrativi sono assunti dalla "struttura regionale competente in materia di attività estrattive".

Poiché in base al 4° comma – 2° periodo – dell'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n.14 (che si intende sostituire con il 1° comma dell'articolo 18 del medesimo "disegno di legge n.364") "in caso di attività ricadenti in aree protette a gestione regionale, nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia" le tariffe di escavazione sono dovute secondo la seguente ripartizione: "60 per cento al Comune e 40 per cento all'ente di gestione", per tale casistica si propone, per una migliore gestione delle "sanzioni", che la predetta "irrogazione delle sanzioni" spetti, per le quote dovute, al

Comune ed all'ente di gestione anziché "all'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o concessione".

Confidando in un benevolo accoglimento di quanto sopra esposto, con l'occasione si porgono distinti saluti.

L'Assessore alle Cave e Politiche Ambientali, p.a. Giorgio Albertino

Il Responsabile del Servizio Cave dell'Ufficio Tecnico Comunale, geom. Giovanni Alessiato